



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI

E

IL COMUNE DI CAGLIARI

per l'azione amministrativa finalizzata alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
a seguito di accertamento giudiziale di illeciti edilizi e paesaggistici

La Procura della Repubblica di Cagliari e il Comune di Cagliari

VISTO

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che
regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il D.P.R. del 380 del 6 giugno 2001;

il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004; il Codice di Procedura Penale,

CONSIDERATO

che occorre dare impulso ai numerosi procedimenti giudiziari definitivi che hanno imposto la
rimessione in pristino delle aree oggetto di interventi abusivi;

che il Comune di Cagliari, anche in ragione della complessità e della delicatezza degli interventi,
intende favorire la collaborazione interistituzionale e lo snellimento delle procedure;

RITENUTO OPPORTUNO

in ragione delle premesse sopra rappresentate, avviare e valorizzare un rapporto di collaborazione
fra la Procura della Repubblica di Cagliari e il Comune di Cagliari attraverso la stipula di un protocollo
d'intesa al fine di migliorare gli strumenti e i sistemi di repressione dell'abusivismo edilizio e delle
violazioni di natura ambientale e di promuovere azioni congiunte e realizzare soluzioni operative
finalizzate a rendere effettive le demolizioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito
di abusi edilizi e reati ambientali;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

Ferme restando le attribuzioni di ciascun Ufficio in base alla normativa citata, il presente Protocollo definisce la collaborazione istituzionale tra la Procura della Repubblica di Cagliari e il Comune di Cagliari per assicurare che sul territorio venga svolta una efficace e coordinata attività di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi oggetto di abusi edilizi ed ambientali:

Articolo 2 (Ambiti di intervento)

FASE 1:

La Procura della Repubblica, dopo l'iscrizione nel database, ed anche avvalendosi di facoltà di delega, si farà carico di:

1. predisporre la diffida ad eseguire la demolizione disposta con sentenza definitiva dall'Autorità Giudiziaria con termine 60 giorni, da inviare per conoscenza al Sindaco e al Dirigente dell'ufficio tecnico;
2. accertare, anche sentendo con sommarie informazioni testimoniali il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, se è stato emesso l'ordine di demolizione ed alla scadenza del termine di legge, se, nel caso di opere abusive realizzate in totale difformità ex articolo 6 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23, è stata disposta la trascrizione dell'acquisizione dell'immobile abusivo e relativa area di sedime al patrimonio comunale;
3. affidare l'esecuzione del sopralluogo alla scadenza dei 60 giorni al fine di verificare l'adempimento spontaneo, la consistenza attuale dell'immobile rispetto all'oggetto della sentenza di condanna, e la concreta eseguibilità della demolizione;
4. diffidare in caso di inottemperanza del condannato, gli enti erogatori delle forniture elettriche e idriche affinché provvedano alla disattivazione delle utenze.
5. incaricare un consulente tecnico per:
 - a) verificare la consistenza dell'abuso in fatto, rispetto all'oggetto dell'accertamento contenuto in sentenza, l'esatta ubicazione e la fattibilità materiale della demolizione;
 - b) calcolare volumi da demolire inclusi eventuali incrementi dell'abuso accertato con sentenza, ove la demolizione delle opere descritte in sentenza non possa avvenire senza il necessario abbattimento anche di quelle ulteriori realizzate successivamente;

- c) predisporre il quadro tecnico economico dei costi di abbattimento delle opere, comprensivo dei costi della sicurezza del cantiere, e di sgombero e smaltimento delle macerie;
- d) verificare se risulti maggiormente conveniente in termini di economicità il ricorso al Genio Militare, tenuto conto altresì del costo ulteriore dello sgombero e del conferimento in discarica delle macerie, oppure se risulti maggiormente conveniente in termini di economicità il ricorso a ditte private, sulla base del prezzario regionale più aggiornato;
- e) in caso di ricorso ad imprese private, selezionare, previo invito di diverse ditte specializzate iscritte nell'elenco fornito dalla Camera di Commercio, in possesso dei requisiti di legge per ricevere incarichi dalla P.A., l'offerta più vantaggiosa;
- f) liquidare i costi relativi alla fase 1.

FASE 2:

Il Comune di Cagliari, nel rispetto del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si farà carico di:

1. affidare l'incarico alla ditta selezionata dal consulente del Pubblico Ministero per l'esecuzione della demolizione;
2. affidare l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza al consulente tecnico del Pubblico Ministero incaricato per la Fase 1;
3. liquidare i costi relativi alla fase 2 ad esecuzione avvenuta.

Per la sicurezza e l'ordine pubblico sui luoghi oggetto della demolizione e ripristino, la Procura della Repubblica si farà carico di investire la Prefettura di Cagliari, anche mediante collaborazione con altri enti istituzionali quali Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Corpo Forestale e V.A., Vigili del Fuoco.

Articolo 3 (Estensione della procedura a casi analoghi)

Al fine di garantire la massima imparzialità e parità di trattamento tra situazioni omogenee, laddove la demolizione disposta con sentenza di condanna riguardasse un immobile abusivo che si trovasse, per ubicazione o per altre caratteristiche e di pronta definizione in quanto nella medesima fase dal punto di vista amministrativo, in condizioni analoghe a quelle di altri immobili abusivi per i quali non procede l'autorità giudiziaria, il Comune di Cagliari autonomamente procederà alla contestuale esecuzione della demolizione dei predetti manufatti.

Art. 4
(Criteri di priorità)

Nella trattazione dei provvedimenti da eseguire, si seguiranno i criteri di priorità di seguito elencati, già adottati formalmente dalla Procura della Repubblica di Cagliari.

PRIMA FASCIA: condanne relative ad opere abusive realizzate in area vincolata di rilevante impatto ambientale, in ragione del pericolo dal punto di vista idrogeologico, del pregio dell'area soggetta a vincolo, della dimensione dei manufatti;

SECONDA FASCIA: condanne relative ad opere integralmente abusive realizzate in area vincolata;

TERZA FASCIA: condanne relative ad ampliamenti realizzati in area vincolata su immobili preesistenti;

QUARTA FASCIA: condanne relative ad abusi integrali in area non vincolata;

QUINTA FASCIA: condanne relative ad ampliamenti in area non vincolata.

Nei casi ricadenti nella terza, quarta e quinta fascia, potranno essere considerate, tra i criteri di priorità, motivazioni relative a casi di abusivismo da evidente e comprovata necessità.

Cagliari, li _____

Il Sindaco del Comune di Cagliari

Dott. Paolo Truzzu

Il Procuratore Capo della Repubblica

Dott. Rodolfo Maria Sabelli